



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/45 DEL 17.04.2018

Oggetto: Società Janna S.C.R.L. Società consortile a responsabilità limitata partecipata al 49% dalla Regione. Indirizzi e direttive per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci convocata per il 18 aprile 2018.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce che la società Janna, società consortile a responsabilità limitata partecipata al 49% dalla Regione, è stata creata sulla base degli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 7.2.2003, al fine di realizzare la c.d. continuità territoriale telematica tra la Sardegna e il resto del territorio nazionale attraverso la posa di cavi sottomarini.

Nel maggio 2005, sulla base dell'Accordo di Programma del 24 giugno 2003 sottoscritto tra Janna S. c.p.a. (costituita dalle società Enel, Tiscali e Interoute) e la RAS, e dell'ingresso di quest'ultima nella compagine azionaria di Janna, che poi è divenuta società consortile a responsabilità limitata, è stata realizzata l'infrastruttura composta da due cavi sottomarini che collegano telematicamente Olbia con Civitavecchia e Cagliari con Mazara del Vallo. A ciascuno dei soci di Janna Scarl è stato assegnato un numero di fibre ottiche in proporzione alla propria quota di partecipazione con correlativo diritto d'uso sulle medesime (assegnazione di n. 12 coppie di fibra su ciascuno dei due cavi sottomarini ai tre soci privati e di n. 12 coppie su tali cavi alla RAS).

Successivamente alla realizzazione della infrastruttura ottica, il compito primario di Janna è stato quello di garantire la gestione e la manutenzione delle strutture realizzate per tutto il periodo di vigenza della società previsto fino al 2030.

L'intervento finanziario della Regione nella società è stato pari a € 13.634.249, di cui € 6.995.856 per la sottoscrizione del capitale sociale nella misura del 49% e € 6.638.393 versati in conto futuro aumento del capitale sociale. Tale importo complessivo è stato interamente utilizzato per finanziare la realizzazione dei due cavi ottici sottomarini. All'interno del suddetto Accordo di Programma è previsto che la partecipazione della RAS al capitale sociale della società consortile, per tutta la durata di quest'ultima, non potrà comunque superare il 49%. Relativamente ai tre soci privati (Tiscali, Interoute ed ENEL.Net [ora WindTre]), essi, anziché denaro, hanno effettuato conferimenti in natura garantendo i servizi di co-locazione (housing) per tutta la durata della società presso i siti di approdo dei cavi ottici di Civitavecchia (gestione Interoute), Olbia (gestione Enel.Net [ora WindTre]) e Cagliari (Sa Illetta, gestione Tiscali), mentre il sito di Mazara del Vallo veniva gestito direttamente



dalla società Janna. Tali servizi di housing, attraverso perizia di un professionista nominato dal Tribunale, sono stati stimati in € 6.721.509 complessivi con l'attribuzione delle seguenti quote: Enel Net S.P.A. [Ora Windtre], per € 2.297.952; Interoute S.P.A. per € 2.297.952; Tiscali S.P.A. per € 2.297.952. Ciò ha consentito ai soci privati di poter sottoscrivere il 51% delle restanti quote di partecipazione nella società Janna in misura di un terzo ciascuno. Quindi nel 2006 la società era dotata di un capitale sociale pari a € 13.713.365 di cui il 49% mediante i suddetti conferimenti in denaro apportati dalla Regione e il 51% mediante i predetti conferimenti in natura dei soci privati. La società fu inoltre dotata di ulteriori € 6.638.393 in denaro, conferiti dalla Regione in conto futuro aumento del capitale sociale. Tale importo, unitamente a quello versato dalla RAS per la sottoscrizione del 49% di capitale sociale, è stato interamente utilizzato dalla società per finanziare la realizzazione dei due cavi ottici che hanno avuto un costo complessivo di poco oltre i 13 milioni di euro. I tre soci privati, a fronte di tale conferimento regionale e a compensazione del medesimo, nel 2006 hanno dichiarato che si sarebbero fatti carico degli oneri di gestione e manutenzione della società (nota Tiscali 3/2/2006; nota Interoute 3/2/2006; nota Enel 6/2/2006). In particolare il socio Tiscali, con nota del 3.2.2006 inviata alla RAS affermava che avrebbe garantito, assieme agli altri soci, "il sostegno della operatività del Consorzio attraverso versamenti in conto futuri aumenti di capitale per i 25 anni di prevista vita utile delle fibre". In ossequio a tale impegno i soci privati hanno effettuato ogni anno i conferimenti in denaro necessari per la copertura dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture sottomarine. Nel bilancio di esercizio dell'anno 2016 tali apporti in denaro dei soci privati hanno raggiunto l'importo di euro 7.535.504,78 superando, da un punto di vista nominale, i versamenti in denaro effettuati dalla RAS a titolo di futuri aumenti di capitale sociale. Considerata tale parificazione nominale e quindi non tenendo conto degli impegni assunti per tutti i 25 anni di vita utile della società, il Presidente della società Janna in data 31.3.2017 ha richiesto alla Regione di provvedere, da allora in poi, ad effettuare versamenti in denaro in ragione della propria quota di partecipazione per far fronte alle spese di manutenzione e gestione. Tale richiesta è stata reiterata anche in data 25.10.2017 e in data 20.12.2017, mentre nella relazione integrativa al bilancio di esercizio del 2016, ancorché non sia stato registrato contabilmente, veniva data puntuale descrizione dell'origine del debito della Regione nei confronti della società.

In tale relazione si rappresenta che alla data del 31.12.2016 la Regione Autonoma della Sardegna ha sottoscritto e versato nella Società conferimenti per un totale complessivo di euro 13.359.901,66



corrispondente al 47,90% della somma tra il capitale sociale e i finanziamenti di tutti i soci in conto futuri aumenti di capitale che risulta pari a euro 27.891.262,44, mentre i tre soci privati hanno versato un importo totale di euro 14.531.360,78 quale somma di euro 6.995.856, eseguito mediante conferimento di prestazioni d'opera svolte in favore di Janna (housing), più euro 7.535.504,78 eseguito attraverso versamenti annuali. Tale versamento totale dei soci privati corrisponde al 52,10% della predetta somma del capitale sociale e dei finanziamenti in conto futuri aumenti di capitale.

Secondo l'ipotesi della società, poiché i costi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura gravano sulla Società e, quindi, su tutti i soggetti che detengono quote di partecipazione al capitale sociale, applicando le regole civilistiche, la Società vanterebbe un credito nei confronti della Regione per l'anno 2016 pari a euro 660.649,79. Più precisamente il CdA, nella sopraindicata nota integrativa al bilancio, ritiene sussistere in capo alla Regione l'obbligo di dover contribuire ai costi di gestione della società almeno fino all'importo massimo di euro 15.493.000 fissato nell'Accordo di programma e quindi per un importo ulteriore a quello già versato di poco oltre i 2 Mln di euro.

In sede di Assemblea dei soci, convocata per l'approvazione degli atti afferenti al bilancio 2016, tra i quali anche la sopradetta nota integrativa, il rappresentante del socio RAS ha espresso voto contrario all'approvazione di tali atti, secondo la seguente motivazione:

- perché non si condivideva quanto riportato nella relazione integrativa al Bilancio a proposito di un presunto credito che la società vanterebbe nei confronti del Socio Regione per un importo di € 660.649,79;
- perché non si tiene conto delle note dei soci privati inviate alla Regione nei primi mesi del 2006 in cui i medesimi affermavano che avrebbero garantito "il sostegno dell'operatività del Consorzio attraverso versamenti in conto futuri aumenti di capitale per i 25 anni di prevista vita utile della fibra";
- perché non si tiene conto della attualizzazione delle risorse versate in conto futuro aumento di capitale da parte della RAS, sin dall'anno 2006 e per cui è certamente necessario un approfondimento.

Al fine di evitare le conseguenze negative potenzialmente derivabili da quanto descritto nella nota integrativa al bilancio approvato, la Regione, con atto di citazione notificato alla società in data 1° marzo 2018, ha proposto presso il Tribunale delle imprese di Cagliari impugnazione della nota



integrativa al bilancio d'esercizio per l'anno 2016 della società Janna, la cui data di prima udienza è fissata per il 21 settembre 2018.

L'Assessore rende noto che, precedentemente alla notifica del suddetto atto di citazione, con proprie note prot. n. 4301 del 21.11.2017; prot. n. 4633 del 12.12.2017 e prot. n. 183 del 18.1.2018, inviate alla società e ai soci privati, ha rappresentato che le dichiarazioni di questi ultimi espresse nelle lettere del 2006, lette in relazione al contenuto degli atti endoprocedimentali presenti presso questa Amministrazione, unitamente ad comportamento concludente della società che non ha mai richiesto prima d'ora alcun contributo in denaro alla Regione, conducono a ritenere che i soci privati si siano fatti carico di tutti i costi della futura gestione sociale per tutti i 25 anni di prevista vita utile delle fibre. Ciò in considerazione del fatto che la Regione aveva impiegato circa 13,5 Mln di euro nella società (che li ha subito utilizzati per realizzare l'infrastruttura e non per tenerli in conto di futuri aumenti di capitale), mentre i soci privati hanno conferito nell'immediato risorse in natura pari a circa 6,9 Mln di euro, ottenendo però beni sociali in misura ben superiore alla quota sociale effettivamente versata.

Tali dichiarazioni pertanto hanno avuto l'evidente intento di introdurre, ancorché a livello parasociale, un sistema di compensazione dei suddetti maggiori conferimenti effettuati dalla Regione, attraverso l'accollo da parte dei soci privati di tutti i costi di gestione e manutenzione della società per la durata di 25 anni, il tutto sulla falsariga di quanto avvenuto per il conferimento in natura (stimato con procedura di attualizzazione) dell'housing.

Un'interpretazione di tal genere, oltre che essere avvalorata dal contenuto letterale delle citate dichiarazioni e dagli atti endoprocedimentali ad esse sottese, trova fondamento anche a livello economico in quanto, dai calcoli effettuati dalle strutture regionali attraverso meccanismi di attualizzazione/capitalizzazione dei valori economici in gioco nell'arco dei 25 anni, emerge una sostanziale proporzionalità, rispetto alle rispettive quote di partecipazione, dopo tale periodo di tempo, tra i conferimenti totali effettuati inizialmente dalla Regione e quelli gradualmente effettuati e da effettuare dai soci privati sulla base delle serie storiche degli anni precedenti.

Inoltre, nelle suddette note dell'Assessore, inviate a seguito di richieste formali della società di versamenti in denaro, da un lato si è ribadita l'impossibilità di poter provvedere al versamento di oneri di gestione e manutenzione e quindi di far fronte alle richieste espresse dalla società e dall'altro si è manifestata la necessità affinché i soci privati garantiscano la continuità aziendale provvedendo, sulla base degli impegni che essi stessi hanno assunto, al versamento delle risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione della società.



L'Assessore degli Affari generali rappresenta che gli incontri informali che si sono tenuti con i rappresentanti dei soci privati, finalizzati a superare le problematiche riscontrate, non hanno dato finora alcun esito positivo e che allo stato attuale il CdA della società ha convocato per la data del 18 aprile 2018 una assemblea dei soci avente all'ordine del giorno, tra le altre cose, la verifica della sussistenza della continuità aziendale e quindi dell'accertamento in merito alla possibilità di poter conseguire l'oggetto sociale.

Per tale aspetto l'Assessore evidenzia che nel corso del CdA del 14 marzo 2018 si è accertato che la situazione debitoria della società, proiettata alla data del 31.3.2018, sarebbe stata pari a € 747.163,38 di debiti giunti a scadenza, a copertura dei quali però nelle casse della società risultano presenti solo euro 60.000. Ciò si è verificato, da un lato perché i versamenti dei soci privati, diversamente da quanto effettuato fino al 2016, non coprono più il 100% delle esigenze finanziarie della società previste per l'anno, ma solamente il 51 %, giusta l'assegnazione del restante 49% alla Regione per le motivazioni sopra espresse, e dall'altro lato perché la società Tiscali non ha fatto fronte al pagamento delle proprie quote all'interno del predetto 51%, risultando debitrice della società per un importo superiore a euro 250.000.

Posta la suddetta situazione critica, l'Assessore evidenzia che nel corso dell'Assemblea occorrerà pertanto verificare se è possibile proseguire l'attività sociale in quanto i soci privati assumeranno l'impegno di effettuare i versamenti necessari ad onorare i debiti scaduti della società e a dotare la medesima dei giusti mezzi finanziari per poter far fronte ai costi previsti nel corso dell'anno. Infatti, la mancanza di tali apporti, avendo la società scopo mutualistico e non di lucro, rende impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, producendo in tal modo la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, comma 2, del codice civile. Situazione che deriverebbe, tra l'altro, non solo a seguito di un contrasto insanabile tra i soci in merito all'interpretazione degli atti sociali inerenti l'apporto della RAS, ma anche perché sussiste in capo ad un socio privato un importante e reiterato inadempimento al versamento delle proprie quote sociali che in ogni caso porrebbe di per sé solo un problema di continuità aziendale.

L'Assessore evidenzia che, nel caso in cui l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale permanga anche a seguito dell'assemblea, gli amministratori, senza indugio, devono convocare l'assemblea per deliberare sulla procedura di liquidazione della società, secondo quanto previsto dal codice civile. L'Assessore, considerata la situazione contingente in cui verte la società Janna, a seguito di istruttoria condotta dalle strutture regionali coinvolte nel procedimento, individua i seguenti due



possibili percorsi da praticare in merito all'argomento della continuità aziendale fissato all'ordine del giorno dell'assemblea.

A) Verifica della sussistenza di una volontà in capo ai soci privati di consentire la continuità aziendale facendosi carico dei costi di gestione e manutenzione della società fino al termine di durata previsto nello statuto, così come dichiarato nelle note sopra richiamate fatte pervenire alla Regione nel 2006.

In merito a tale percorso l'Assessore evidenzia anzitutto che sussistono impedimenti di natura oggettiva che non consentono alla Regione di poter sottoscrivere aumenti di capitale, di effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, etc. nei confronti della società. Alcuni di tali impedimenti sono ampiamente descritti nell'atto di citazione notificato dalla RAS alla società Janna per l'annullamento della deliberazione dell'assemblea dei soci del 7.11.2017, mentre altri risultano da una ulteriore disamina della normativa vigente. In particolare sono stati individuati i seguenti impedimenti:

A1. Divieto di soccorso finanziario previsto dal D.Lgs n. 175/2016. Tale Decreto, infatti, prevedendo una deroga generale ai principi civilistici in materia di partecipazione dei soci pubblici alle perdite di società da essi partecipate, dispone all'art. 14, comma 5, che le Pubbliche amministrazioni "non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter (capitale al di sotto del minimo legale) del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali". Per la società Janna il divieto si applica con riferimento alle perdite di esercizio.

A2. Un eventuale intervento finanziario della RAS presso Janna, come espresso nell'atto di citazione predisposto dall'avvocatura regionale, si configurerebbe come una ipotesi di aiuto di stato giacché è "pacifico che i fondi pubblici di cui si chiede l'erogazione determinerebbero un illegittimo ed esclusivo vantaggio per i soci privati della società Janna a discapito di tutti gli altri operatori del settore, con una palese lesione della normativa comunitaria sulla concorrenza".

A3. Oltre a ciò, il mancato rispetto dell'impegno con cui i soci privati si sono accollati in via esclusiva i costi di gestione e manutenzione delle strutture societarie per un periodo di 25 anni, è idoneo a



produrre un depauperamento del valore della partecipazione regionale presso la società capace di configurarsi come danno erariale secondo quanto previsto specificatamente dall'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016.

Quindi, considerati i suddetti impedimenti della Regione, che verranno ribaditi dal rappresentate RAS in assemblea, i soci privati dovranno essere interpellati da quest'ultimo, affinché esprimano il loro interesse a dare alla società la necessaria continuità aziendale continuando a farsi carico dei costi di gestione e manutenzione della società fino al termine di durata previsto nello statuto, senza richiedere alcun apporto finanziario ulteriore alla Regione fino a tale termine di durata; senza alcuna modifica della quota di partecipazione della RAS e senza cessione di fibre ottiche o di altra utilità.

In tal modo, evidenzia l'Assessore, si otterrebbe, da un lato una piena conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e dall'altro la partecipazione della Regione alla società Janna sarebbe maggiormente compatibile, ab origine, con l'ordinamento comunitario in quanto attuata attraverso il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Infatti, secondo pacifico orientamento della CdG, (art. 345 del TFUE), "i capitali messi a disposizione dallo Stato, direttamente o indirettamente, a favore di un'impresa in circostanze che corrispondono alle normali condizioni di mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato". Quindi, secondo tale principio, il versamento in conto futuri aumenti di capitale effettuato dalla RAS otterrebbe un "adeguato rendimento del capitale investito" solo laddove i soci privati diano corso a quanto indicato nelle lettere del 2006, provvedendo a conferire alla società gli apporti finanziari di cui essa ha bisogno fino al 2030. Se invece tali apporti si interrompessero nel momento in cui vi è un pareggio nominale tra il versamento iniziale della RAS e quello "rateale" dei soci privati, l'apporto pubblico non avrebbe avuto un'adeguata remunerazione e quindi deve considerarsi aiuto di stato.

B) Scioglimento della società e sua liquidazione a seguito dell'impossibilità da parte della RAS di effettuare qualsiasi tipo di soccorso finanziario in favore della società e della assenza di un interesse in capo ai soci privati a consentire la continuità aziendale anche in assenza di tale apporto.

Considerati gli impedimenti ad effettuare qualsiasi tipo di soccorso finanziario in favore della società e tenuto conto che per ottenere il pronunciamento del Tribunale in merito alla fondatezza delle pretese creditorie della società occorrerà attendere diversi mesi se non anni, la mancanza di una volontà in capo ai soci privati di consentire la continuità aziendale in assenza di tale apporto da parte



della RAS, non potrà che portare all'accertamento della impossibilità di conseguire l'oggetto sociale con il consequenziale perfezionamento della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, punto 2, del codice civile, che condurrà alla liquidazione della società consortile.

A questo punto l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, stante la suddetta situazione, propone alla Giunta regionale di conferire al rappresentante del socio Regione che presenzierà alla suddetta assemblea dei soci le seguenti direttive:

- verificare preliminarmente se sussiste in capo ai soci privati la volontà di dare alla società la necessaria continuità aziendale continuando a farsi carico dei costi di gestione e manutenzione della società fino al termine di durata fissato nello statuto societario, senza richiedere alcun apporto finanziario ulteriore alla Regione, senza alcuna modifica della quota di partecipazione della RAS fino a tale termine e senza cessione di fibre ottiche o di altra utilità. Inoltre, la volontà di consentire il perseguimento dell'oggetto sociale dovrà essere oggetto di apposita verbalizzazione nella quale dovrà essere assunto uno specifico impegno da parte dei soci privati di dotare la società delle opportune risorse finanziarie per estinguere i debiti scaduti e per consentire al CdA di poter far fronte ai costi per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare nell'arco dell'anno;
- in assenza della suddetta volontà e stante l'impossibilità in capo alla Regione di poter effettuare qualsiasi tipo di soccorso finanziario in favore della società, nonché tenuto conto che, per ottenere il pronunciamento del Tribunale in merito alla fondatezza delle pretese creditorie della società, si dovrà attendere diversi mesi, se non anni, il rappresentante della Regione non potrà che far constatare agli organi della società l'impossibilità di poter conseguire l'oggetto sociale e quindi far accertare la sussistenza della causa di scioglimento della società prevista dall'articolo 2484, primo comma, n. 2 del codice civile, richiamata dall'art. 27 dello statuto societario. Laddove richiesto, già in tale sede, di deliberare in ordine alle modalità della liquidazione e della nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei poteri e dei compensi di questi ultimi, il rappresentante RAS, tenuto conto di quanto indicato nello statuto societario e nella disciplina di settore, dovrà prediligere:
 1. la nomina di professionisti esperti sia in liquidazione di società a partecipazione pubblica sia in materia di grandi reti di telecomunicazioni e di aiuti di stato nel settore;
 2. l'adozione di criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione che evitino soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio di continuità territoriale telematica tra la Sardegna e il resto



della penisola e che perseguano la conservazione del valore dell'impresa finalizzato all'ottenimento del miglior realizzo;

- valutare eventuali soluzioni alternative che si dovessero prospettare nel corso dell'Assemblea, inquadrate in ogni caso nel vigente quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica.

Oltre a ciò, l'Assessore, richiamando il contenuto della Delib.GR n. 45/11 del 27.9.2017 "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione", ritiene necessario sospendere l'adozione delle misure ivi previste per la società Janna, in attesa della compiuta definizione di tutte le questioni sopra indicate.

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Presidente di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Affari generali e della società dell'informazione

DELIBERA

- di approvare le linee di indirizzo descritte nella parte espositiva della presente deliberazione e in particolare di conferire al rappresentante del socio Regione che presenzierà alla suddetta assemblea dei soci le seguenti direttive:
 - a. verificare preliminarmente se sussiste in capo ai soci privati la volontà di dare alla società la necessaria continuità aziendale continuando a farsi carico dei costi di gestione e manutenzione della società fino al termine di durata fissato nello statuto societario, senza richiedere alcun apporto finanziario ulteriore alla Regione, senza alcuna modifica della quota di partecipazione della RAS fino a tale termine e senza cessione di fibre ottiche o di altra utilità. Inoltre, la volontà di consentire il perseguimento dell'oggetto sociale dovrà essere oggetto di apposita verbalizzazione nella quale dovrà essere assunto uno specifico impegno da parte dei soci privati di dotare la società delle opportune risorse finanziarie per estinguere i debiti scaduti e per consentire al CdA di poter far fronte ai costi per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare nell'arco dell'anno;
 - b. in assenza della suddetta volontà e stante l'impossibilità in capo alla Regione di poter effettuare qualsiasi tipo di soccorso finanziario in favore della società, nonché tenuto conto che,



per ottenere il pronunciamento del Tribunale in merito alla fondatezza delle pretese creditorie della società, si dovrà attendere diversi mesi, se non anni, il rappresentante della Regione non potrà che far constatare agli organi della società l'impossibilità di poter conseguire l'oggetto sociale e quindi far accertare la sussistenza della causa di scioglimento della società prevista dall'articolo 2484, primo comma, n. 2 del codice civile, richiamata dall'art. 27 dello statuto societario. Laddove richiesto, già in tale sede, di deliberare in ordine alle modalità della liquidazione e della nomina di uno o più liquidatori e alla determinazione dei poteri e dei compensi di questi ultimi, il rappresentante RAS, tenuto conto di quanto indicato nello statuto societario e nella disciplina di settore, dovrà prediligere:

1. la nomina di professionisti esperti sia in liquidazione di società a partecipazione pubblica sia in materia di grandi reti di telecomunicazioni e di aiuti di stato nel settore;
 2. l'adozione di criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione che evitino soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio di continuità territoriale telematica tra la Sardegna e il resto della penisola e che perseguano la conservazione del valore dell'impresa finalizzato all'ottenimento del miglior realizzo;
 - c. valutare eventuali soluzioni alternative che si dovessero prospettare nel corso dell'Assemblea, inquadrare in ogni caso nel vigente quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica.
- di sospendere l'adozione delle misure previste per la società Janna nella Delib.G.R. n. 45/11 del 27.9.2017 "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione", in attesa della compiuta definizione di tutte le questioni sopra indicate.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale

Loredana Veramessa

Il Presidente

Francesco Pigliaru